

REGOLAMENTO DEI CORSI MASTER E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA

(D.R. n. 137 del 8.4.2015 coordinato con modifica art. 17 emanata con D.R. n. 50 del 17.2.2016)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di istituzione e di funzionamento dei corsi master e dei corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione permanente e continua dell'Università. In particolare:
 - a) il master, di primo o di secondo livello, è un corso di studio *post lauream*, di durata almeno annuale, che prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi, pari a 1500 ore di impegno complessivo; al termine del percorso di studio, finalizzato a formare figure professionali altamente specializzate e caratterizzate da una prevalente trasversalità delle competenze acquisite, è rilasciato il titolo di master universitario di primo o di secondo livello;
 - b) il corso di perfezionamento è un'iniziativa didattica, di durata variabile da tre mesi ad un anno, con percorso formativo inferiore a 60 crediti formativi e per un numero di ore di impegno complessivo inferiore a 1500, finalizzato all'acquisizione di competenze e di conoscenze in determinati settori scientifici e professionali; al termine del percorso formativo è rilasciato un attestato;
 - c) il corso di aggiornamento o di formazione permanente e continua è un'iniziativa didattica, di durata inferiore ad un anno, volta a rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di riqualificazione professionale e di educazione permanente, al termine del quale è rilasciato un attestato;
 - d) la *Summer School* o la *Winter School* è un corso intensivo residenziale, caratterizzato da elementi di internazionalità, di durata variabile da una a quattro settimane, al termine del quale è rilasciato un attestato.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) *docente proponente*: un professore ovvero un ricercatore dell'Università degli Studi di Macerata che presenta il progetto del corso;
 - b) *struttura proponente*: struttura che propone l'istituzione e l'attivazione del corso e ne cura la gestione (dipartimento, Scuola di Studi superiori "Giacomo Leopardi", Istituto Confucio);
 - c) *istituzione del corso*: la deliberazione con la quale l'organo collegiale competente dell'Università approva il progetto del corso;
 - d) *attivazione del corso*: il provvedimento dell'organo competente dell'Università, successivo all'istituzione del corso e all'emanazione dell'avviso di selezione, corredato del piano finanziario e attuativo del corso;
 - e) *uditore*: soggetto che non è in possesso del titolo previsto per l'accesso al corso, ma che vi partecipa con la sola possibilità di ottenere un attestato per le attività didattiche frequentate.

Art. 3

Convenzioni

1. I corsi di cui all'articolo 1 possono essere organizzati in collaborazione con altre università italiane o straniere, ovvero in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, e imprese, sulla base di apposite convenzioni che sono parti integranti del progetto del corso e che devono definire puntualmente i reciproci impegni, con particolare riferimento a quelli di ordine finanziario.
2. Le convenzioni con altre università devono altresì prevedere le specifiche procedure per il rilascio, qualora previsto, del titolo congiunto, del doppio titolo o per il riconoscimento dello stesso.

Articolo 4

Titolo di accesso

1. I corsi master di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) sono diretti a soggetti in possesso di un titolo di laurea o equivalente. In particolare, è consentito l'accesso ai master di primo livello ai soggetti in possesso almeno di laurea triennale o equivalente; è consentito l'accesso ai master di secondo livello ai soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente.
2. I corsi di perfezionamento di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) sono diretti a soggetti in possesso di un titolo di laurea o equivalente.
3. Per l'accesso ai corsi di aggiornamento e ai corsi di formazione permanente e continua, nonché alle *Summer School* e alle *Winter School*, il titolo di studio richiesto, anche di livello non universitario, è indicato nell'avviso di selezione.

4. In ogni caso l'ammissione al corso può essere subordinata, oltre che al possesso del titolo di accesso richiesto, anche al possesso dei requisiti specifici indicati nell'avviso, nonché al superamento di un'eventuale selezione volta a verificare l'esistenza di un adeguato livello di preparazione.
5. Il titolo di accesso deve essere posseduto nel momento in cui si perfeziona l'iscrizione al corso e in ogni caso prima dell'avvio delle attività formative.

Art. 5

Organizzazione del corso

1. L'organizzazione dei corsi master è assicurata da un Direttore e da un Consiglio di direzione.
2. L'organizzazione dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua, nonché delle *Summer School* o delle *Winter School*, è garantita da un Direttore, che può essere coadiuvato, qualora previsto in sede di istituzione, da un Consiglio di direzione.
3. L'organizzazione di tutte le attività del corso e la gestione amministrativo-contabile sono affidate alla struttura proponente, in conformità alle vigenti disposizioni generali e regolamentari dell'Università.

Art. 6

Il Direttore

1. Il Direttore è un professore o ricercatore dell'Ateneo o di una delle università che concorrono all'avvio del corso, individuato dalla struttura proponente in sede di istituzione dello stesso e incaricato dal Rettore. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione complessiva del corso, della qualità del percorso formativo e del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la corretta tenuta dei registri.
2. In particolare il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di direzione, ove previsto;
 - b) propone al Consiglio di direzione, ove previsto, il piano didattico, attuativo e finanziario del corso, e predispose il calendario delle attività didattiche;
 - c) vigila sul regolare svolgimento delle attività didattiche e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - d) incarica i docenti coinvolti nel corso, in conformità alle disposizioni dell'ordinamento interno;
 - e) propone al Direttore della struttura proponente la nomina, sentito il Consiglio di direzione, ove previsto, delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
 - f) cura l'eventuale accreditamento del corso o dei singoli moduli didattici presso gli ordini professionali competenti, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

Art. 7

Il Consiglio di direzione

1. Il Consiglio di direzione, ove previsto, è costituito da almeno tre componenti, individuati dalla struttura proponente ovvero nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3. Esso è formato da un numero maggioritario di docenti, professori o ricercatori, dell'Ateneo, ovvero di una delle università che concorrono all'istituzione del corso, e può essere integrato con personale esterno di particolare qualificazione. Il Consiglio di direzione coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
2. In particolare il Consiglio di direzione:
 - a) approva il piano didattico, attuativo e finanziario del corso, proposti dal Direttore, nonché il calendario delle attività didattiche e il rendiconto delle spese sostenute;
 - b) individua i docenti impegnati nella didattica del corso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e delle disponibilità di bilancio del piano finanziario;
 - c) determina i criteri per la scelta dei tutor e per la selezione dei docenti esterni;
 - d) stabilisce la corrispondenza tra le attività didattiche svolte *on line* e i crediti assegnati.
3. Il Consiglio di direzione può riunirsi anche in via telematica; delle sedute è redatto verbale.

Art. 8

Procedimento di istituzione e di attivazione del corso

1. L'istituzione dei corsi master e degli altri corsi di cui al presente regolamento è proposta da un dipartimento, dalla Scuola di Studi superiori "Giacomo Leopardi" o dall'Istituto Confucio.
2. La proposta di istituzione del corso, redatta su apposita modulistica, è deliberata dall'organo collegiale della struttura interessata entro il mese di dicembre di ciascun anno e approvata dagli organi accademici entro il mese di gennaio, contestualmente alle deliberazioni relative all'offerta formativa di Ateneo.
3. In seguito alla deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione che stabilisce l'istituzione del corso, la struttura interessata emana il relativo avviso di selezione, reso pubblico sul sito web istituzionale di Ateneo per almeno 30 giorni.

4. L'avviso di selezione è sottoscritto congiuntamente dal Direttore della struttura proponente e dal Direttore del corso.
5. Scaduti i termini previsti nell'avviso, la struttura proponente, preso atto del numero delle domande di iscrizione e verificato il pagamento delle quote di partecipazione idonee a garantire l'autofinanziamento del corso, predispone il provvedimento del Direttore generale di approvazione del piano finanziario e attuativo.

Art. 9

Attività formative

1. Il master si articola, di norma, in 300 ore di attività didattica frontale, mista oppure a distanza, ovvero in altre modalità di formazione. Il master prevede una organizzazione dei corsi in moduli didattici ovvero in insegnamenti; al termine del percorso formativo è previsto un periodo di *stage* obbligatorio della durata di almeno 300 ore nonché l'eventuale realizzazione di un *project work*; entrambe le iniziative sono funzionali agli obiettivi formativi del master.
2. A fronte di comprovate esigenze, come pure in presenza di accordi internazionali con altre università o di convenzioni con soggetti terzi, può essere istituito un master di durata biennale, con percorso formativo di 120 crediti, pari a 3000 ore di impegno complessivo, di norma non inferiore a 600 ore di attività didattica frontale, mista oppure a distanza ovvero in altre modalità di formazione. Anche in tal caso è necessario prevedere un periodo di *stage* obbligatorio della durata di almeno 600 ore nonché l'eventuale realizzazione di un *project work*.
3. Il corso di perfezionamento, il corso di aggiornamento e di formazione permanente e continua, nonché la *Summer School* e la *Winter School*, si articola in attività didattica frontale, mista oppure a distanza, ovvero in altre modalità di formazione stabilite dal Direttore del corso o dal Consiglio di direzione, ove previsto.
4. Le attività didattiche relative al corso devono essere gestite nel rispetto di un calendario reso noto all'inizio del corso.
5. I docenti devono dare evidenza ed annotazione, nell'apposito registro di aula, di tutte le attività didattiche e formative dei corsi. Il registro di aula, tenuto a disposizione nella sede di svolgimento delle lezioni, deve essere sempre controfirmato dal Direttore del corso e da lui trasmesso all'ufficio competente della struttura proponente alla conclusione dello stesso. Nel caso di svolgimento del percorso formativo in modalità *on line*, la frequenza dello studente è verificata in base allo svolgimento delle attività e al tracciamento risultante dalla piattaforma informatica.

Art. 10

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici preposte alla eventuale selezione e alla prova finale sono nominate dal Direttore della struttura proponente, su proposta del Direttore del corso, e sono composte da un minimo di tre membri, oltre ad un eventuale supplente, di cui almeno uno appartenente al corpo docente dell'Università.
2. Le commissioni esaminatrici preposte alle prove di verifica intermedie sono nominate in conformità a quanto previsto dal precedente comma 1 e sono composte da un minimo di due membri.

Art. 11

Ammissione

1. L'ammissione al corso è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti ed eventualmente al superamento di una prova, in conformità a quanto stabilito nell'avviso di selezione.
2. Nel caso in cui l'ammissione al corso sia subordinata al superamento di una prova selettiva, la commissione a tal fine nominata redige una graduatoria generale di merito dei candidati, pubblicata nel sito web istituzionale dell'Università.
3. Al corso possono partecipare anche uditori, in misura non superiore al 10% degli iscritti al corso.

Art. 12

Tassa di iscrizione

1. La tassa di iscrizione può essere differenziata per ciascun corso, per gli uditori e per i singoli moduli ove previsti. Essa viene indicata dalla struttura proponente e approvata dal Consiglio di amministrazione nella deliberazione di istituzione del corso.
2. L'iscrizione al corso si considera perfezionata attraverso il pagamento della tassa prevista; il mancato rispetto della scadenza relativa al versamento della tassa comporta la perdita del diritto all'iscrizione. Qualora l'iscrizione preveda il pagamento di una seconda rata, il mancato rispetto della scadenza relativa comporta l'aggravio dell'indennità di mora aggiuntiva, il cui importo è stabilito in conformità a quanto previsto per i corsi di laurea. Il mancato pagamento della eventuale seconda ra-

ta della tassa di iscrizione oltre 30 giorni dalla sua scadenza determina la perdita dello *status* di studente ed estingue la carriera, fatti salvi i crediti formativi eventualmente acquisiti.

3. Nel caso in cui il corso non possa essere attivato per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni necessarie a garantirne l'autofinanziamento, gli iscritti hanno diritto al rimborso dell'importo versato, ad esclusione dell'imposta di bollo. Non possono essere ammesse altre cause di rimborso.

Art. 13 Frequenza

1. I soggetti che partecipano a un corso master non possono risultare, nel medesimo anno accademico, contemporaneamente iscritti a un corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale, a un corso di dottorato di ricerca ovvero a un corso di specializzazione, ad altro master di primo e secondo livello o corso di perfezionamento di almeno 1500 ore che preveda l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi, presso l'Università o altri atenei, come presso istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, ad eccezione dei corsi attivati presso un istituto superiore di studi musicali o coreutici alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. Allo studente iscritto a uno dei corsi elencati al precedente comma, che debba sostenere il solo esame di conseguimento del titolo, è consentita l'iscrizione condizionata ai corsi master, entro i termini di scadenza previsti, purché il primo e il secondo corso si riferiscano ad anni accademici diversi. Per i corsi master attivati nel primo semestre è ammessa l'iscrizione condizionata per i candidati che prevedano di conseguire il titolo entro il 31 dicembre; per i corsi relativi al secondo semestre il termine per il conseguimento del titolo è fissato al 30 aprile immediatamente successivo. Nelle more dell'iscrizione, i candidati possono frequentare le lezioni ed effettuare le prove di verifica intermedie, la cui registrazione è subordinata al perfezionamento dell'iscrizione che deve avvenire entro 10 giorni dall'acquisizione del primo titolo.
3. Nelle situazioni di incompatibilità è possibile sospendere il primo corso di studi sino alla cessazione della frequenza del corso master.
4. La frequenza del corso è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza minima pari al 75% di ciascuna delle attività formative previste. Analoga frequenza è richiesta agli uditori per l'ottenimento del relativo attestato.
5. Nel caso in cui l'avviso di selezione preveda l'iscrizione ai singoli moduli in cui si articola il corso, gli iscritti ai singoli moduli possono ottenere l'attestato e conseguire i relativi crediti formativi, come previsto dall'articolo 14 comma 1.
6. Gli iscritti al corso master possono interrompere temporaneamente la frequenza del corso per gravi e documentati motivi di salute e di famiglia. L'attività didattica necessaria al completamento del corso può essere recuperata nell'edizione immediatamente successiva dello stesso, qualora riattivato, dal punto in cui era stata interrotta senza oneri aggiuntivi, versando la tassa di iscrizione prevista; la tassa di iscrizione al corso non può essere restituita nel caso in cui il corso master non venga riattivato in successiva edizione. Terminato il periodo di interruzione della frequenza del corso senza che lo studente richieda la ripresa degli studi per l'edizione immediatamente successiva, la carriera si considera estinta.
7. Gli uditori devono iscriversi con le medesime modalità previste per gli altri studenti, non sostengono le prove di verifica intermedie e finale e non svolgono lo *stage* e il *project work*. La partecipazione come uditore non comporta in ogni caso l'acquisizione del titolo né il conseguimento di crediti formativi.

Art. 14

Prove e conseguimento del titolo o dell'attestato

1. L'acquisizione dei crediti formativi è subordinata alla frequenza minima prevista e al superamento di una prova di accertamento delle competenze e delle conoscenze acquisite.
2. Il corso master prevede lo svolgimento di prove di verifica intermedie valutate in 30/30.
3. Il conseguimento del titolo di master è inoltre subordinato al superamento di una prova finale pubblica, valutata in 110/110, con eventuale menzione della lode, la cui modalità di svolgimento è stabilita dal Consiglio di direzione e resa nota nell'avviso di selezione.
4. Per gli altri corsi di cui al presente regolamento può essere stabilita una prova finale, la cui modalità di svolgimento è definita dal Direttore o dal Consiglio di direzione, ove previsto, e resa nota nell'avviso di selezione; tale prova può dare luogo ad una votazione espressa in 110/110 o a un giudizio.
5. Eventuali prove di verifica intermedie possono essere previste anche per i corsi di cui al precedente comma in considerazione della durata e dell'articolazione in più settori disciplinari. Tali prove possono essere valutate in 30/30 o mediante giudizio.

Art. 15
Relazione finale

Valutazione del livello di soddisfazione degli iscritti

1. Alla conclusione del corso il Direttore redige una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, da trasmettere al Direttore della struttura proponente e alla struttura amministrativa di competenza dell'offerta formativa.
2. Il Direttore rileva il grado di soddisfazione degli iscritti in merito all'organizzazione del corso e ai docenti.

Art. 16
Docenze e altri incarichi

1. Le attività didattiche necessarie a consentire l'attivazione dei corsi di cui al presente regolamento vengono attribuite ai professori e ai ricercatori dell'Università o di altre università, anche straniere, ovvero a soggetti di elevata qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale, con incarico diretto, redatto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Le attività didattiche possono altresì essere attribuite a soggetti esterni all'Università in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, previo espletamento di idonea procedura di valutazione comparativa ovvero previo attingimento alle graduatorie formulate annualmente per il conferimento di incarichi di docenza nei corsi di laurea e di laurea magistrale.
3. Il Consiglio di direzione, ovvero il Direttore per i corsi diversi dai master, può prevedere il conferimento di incarichi di tutorato a soggetti esterni in possesso dei requisiti necessari e previo espletamento di procedura di valutazione comparativa, nel rispetto della regolamentazione di Ateneo in materia. I tutor svolgono funzioni di supporto organizzativo, di sostegno alla didattica e d'interazione tra studenti e docenti.
4. Il Responsabile amministrativo della struttura proponente può conferire, su proposta del Direttore del corso e previa autorizzazione del Direttore generale, incarichi di supporto organizzativo e gestionale al personale tecnico-amministrativo, in conformità alle disposizioni generali e alla regolamentazione interna, nel rispetto delle disponibilità di bilancio del piano finanziario.

Art. 17¹
Compensi al personale

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del Regolamento didattico di Ateneo, ai professori e ai ricercatori in servizio presso l'Università è consentita l'attività nei master e nei corsi di cui al presente regolamento per il completamento dell'impegno didattico istituzionale. In caso di prestazione eccedente l'impegno istituzionale possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi al personale interessato, purché sia data evidenza nel piano finanziario del numero delle ore di impegno e del costo orario. *Nel quadro del piano finanziario del Master, che deve in ogni caso assicurare il pareggio di bilancio tra le entrate e le uscite, la determinazione dei compensi orari dei docenti è effettuata nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di incarichi di docenza a soggetti esterni*.
2. Il Direttore dei master e degli altri corsi di cui al presente regolamento può ricevere un compenso specifico per le attività di direzione e coordinamento, purché sia data evidenza nel piano finanziario del numero delle ore di impegno e del costo orario, determinato in conformità a quanto stabilito al comma 1. Il compenso in ogni caso non può eccedere il 15% delle entrate complessive del corso, al netto dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.
3. Ai dipendenti dell'Università appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, le cui prestazioni lavorative, strettamente correlate alla gestione amministrativa e al funzionamento del master o del corso ed evidenziate nel piano finanziario, siano richieste al di fuori del normale orario di lavoro, è riconosciuto il compenso orario per lavoro straordinario disciplinato dal vigente CCNL.

Art. 18
Copertura finanziaria e quote di gestione

1. Tutti i corsi di cui al presente regolamento sono autofinanziati con le tasse di iscrizione, ovvero attraverso il finanziamento di contributi pubblici o privati.
2. Al fine di consentire una comune partecipazione alle spese generali di Ateneo, una quota delle entrate del corso è versata all'Università nella misura di seguito indicata:
 - a) 15% nel caso di entrate fino a € 50.000,00;
 - b) 20% nel caso di entrate superiori a € 50.000,00.

¹ Articolo così modificato con D.R. n. 50 del 17.2.2016

3. Nel caso di corsi organizzati in collaborazione con altre università o enti esterni, il contributo per le spese generali dell'Università può essere ripartito in proporzione alle condizioni stabilite in convenzione e agli oneri sostenuti da ciascun soggetto.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto, ai regolamenti dell'Università e alle norme nazionali e comunitarie in vigore.
2. Il presente regolamento si applica ai corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 e sostituisce il precedente regolamento di cui al D.R. n. 307/2011.